



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FERRARA**

44121 - Piazza Saccati 11 - Tel. 0532/202247 - Fax 247134

www.ordinemedicife.it e-mail: info@ordinemedicife.it
info@ordinemedicife.legalmailpa.it presidente@ordinemedicife.legalmailpa.it



Il Presidente

Ferrara 28 gennaio 2012

*Lettera aperta al Sig. Prof. **Monti** Mario Presidente del Consiglio dei Ministri*

*e al Sig. Prof. **Balduzzi** Renato Ministro della Salute*

Illustre Prof/Presidente,

per poter adempiere, possibilmente al meglio, al mio ruolo di cittadino-medico, nonché Presidente di un Ordine di 3000 professionisti che per la delicatezza stessa della professione svolta non possono permettersi margini di dubbio, poiché si va a ledere anche il rapporto di fiducia col paziente, che dal medico ha bisogno di verità, rassicurazione e risposte certe, ho la necessità di capire le parti del Decreto, da Ella propositivamente definito "crescItalia", e che mi, e ci, coinvolgono direttamente.

Art.9 comma 1: Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

- **Le tariffe, in ambito sanitario, sono state abolite dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248; (come nota si fa rilevare che gli ultimi parametri, pubblicati in G.U., erano fermi al 1992!!).**

Art.9 comma 2: Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nei caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso di un professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante.

- **Questo significa che torneremo al 1992?**

Art. 11 comma 9: Il medico, nel prescrivere un farmaco, é tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il medico aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le seguenti parole: "sostituibile con equivalente generico", ovvero, "non sostituibile", nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, é tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo più basso, salvo diversa richiesta del cliente"



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI FERRARA

44121 - Piazza Saccati 11 - Tel. 0532/202247 - Fax 247134

www.ordinemedicife.it e-mail: info@ordinemedicife.it

info@ordinemedicife.legalmailpa.it presidente@ordinemedicife.legalmailpa.it



Legge 8 agosto 1996, n. 425: Il comma 130 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' sostituito dal seguente:

"130. Il Ministero della sanità autorizza, su domanda, l'immissione in commercio, quali generici, dei medicinali così come definiti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, a base di uno o più principi attivi, prodotti industrialmente, non protetti da brevetto o dal certificato protettivo complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, e al regolamento CEE n. 1768/1992 e identificati dalla denominazione comune internazionale (DCI) del principio attivo o, in mancanza di questa, dalla denominazione scientifica del medicinale, seguita dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano bioequivalenti rispetto a una specialità medicinale già autorizzata con la stessa composizione quali-quantitativa in principi attivi, la stessa forma farmaceutica e le stesse indicazioni terapeutiche.

- **Stessa composizione in principi attivi, ma non in eccipienti! (quindi possibilità di presenza di sostanze controindicate, ad es: amido a pazienti affetti da celiachia, o aspartame agli affetti da fenilchetonuria.)**

Legge n° 405, 16 novembre 2001: 1. I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione; tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo.».

2. Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al comma 1, aventi un prezzo superiore al minimo, può apporre sulla ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista all'atto della *presentazione, da parte dell'assistito*, della ricetta non può sostituire il farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un prezzo più basso di quello originariamente prescritto dal medico stesso.

3. Il farmacista, in assenza dell'indicazione di cui al comma 2, dopo aver informato l'assistito, consegna allo stesso il farmaco avente il prezzo più basso, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a quanto previsto nelle direttive regionali di cui al comma 1.

4. Qualora il medico apponga sulla ricetta l'indicazione di cui al comma 2, con cui ritiene il farmaco prescritto insostituibile ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3, la differenza fra il prezzo più basso ed il prezzo del farmaco prescritto è a carico dell'assistito *con l'eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie*.



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI FERRARA

44121 - Piazza Sacratì 11 - Tel. 0532/202247 - Fax 247134

www.ordinemedicife.it e-mail: info@ordinemedicife.it
info@ordinemedicife.legalmailpa.it presidente@ordinemedicife.legalmailpa.it



Medicinali erogabili in SSN

Sono in vigore contemporaneamente le disposizioni della Convenzione col SSN (DPR 371/98, art. 6), e la sostituzione nell'ambito delle confezioni di riferimento, per i medicinali di cui è scaduto il brevetto, con il corrispondente medicinale di minor costo indicato nella lista di trasparenza (DL 347/01 convertito nella Legge 405/01).

Medicinali senza equivalenti

La sostituzione è possibile (DPR 371/98, art.6), qualora il medicinale prescritto sia irreperibile nel normale ciclo di distributivo o la farmacia ne risulti eccezionalmente sprovvista, con un altro medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica e di pari indicazione terapeutica, che abbia prezzo uguale o inferiore per il SSN (art. 6, comma 2 della Convenzione). Il farmacista deve apporre sul retro della ricetta, nell'apposito spazio a lui dedicato, idonea annotazione giustificativa dell'avvenuta sostituzione. La sostituzione non giustificata o sistematica, oltre alle implicazioni sulla autonomia e responsabilità professionale di medico e farmacista, si potrebbe connotare come attività sanzionabile ai sensi dell'articolo 171 del RD 1265/34 (comparaggio).

Medicinali di cui è scaduto il brevetto (equivalenti)

Sostituzione in attuazione del L 405/01, art. 7, in relazione al prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione in principi attivi, nonché via di somministrazione, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali. Per i medicinali il cui principio attivo non è coperto da brevetto, il farmacista effettua la sostituzione con il corrispondente medicinale di minor costo secondo le disposizioni regionali (DGR Puglia n.832 del 02.07.2002 e DGR Puglia n.1162 del 08.08.2002), a meno che il medico abbia esplicitamente indicato sulla ricetta la non-sostituibilità del medicinale prescritto oppure l'assistito, informato dal farmacista, non accetti la sostituzione.

- **Quindi la norma richiamata dall'art.11 comma 9 era già operativa: quale la novità?**

In pratica, definito come prezzo di riferimento è il prezzo rimborsato dal SSN indicato dalla direttiva regionale, la sostituzione si può effettuare con uno qualsiasi dei medicinali, di prezzo uguale o inferiore al prezzo di riferimento, elencato nella lista di trasparenza nazionale nell'ambito della stessa confezione di riferimento.



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI FERRARA**

44121 - Piazza Sacratì 11 - Tel. 0532/202247 - Fax 247134

www.ordinemedicife.it e-mail: info@ordinemedicife.it

info@ordinemedicife.legalmailpa.it presidente@ordinemedicife.legalmailpa.it



Ciò premesso, Le dispiacerebbe spiegarmi, o farmi spiegare:

1. **il significato “nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie”, considerato che i farmaci generici- ope legis-, debbano avere,** rispetto a una specialità medicinale già autorizzata con la stessa composizione quali-quantitativa in principi attivi, la stessa forma farmaceutica **e le stesse indicazioni terapeutiche?**
2. **Come mai per farmaci contenenti eparina o digitale non sono presenti farmaci generici?**
3. **In che misura economica questa disposizione contribuirà al “crescItalia”?**
4. **Il dispositivo riguarda solo i medici dipendenti o convenzionati con il SSn o tutti i medici e gli odontoiatri d’Italia?**
5. **La norma contribuirà a migliorare le condizioni di salute di chi è malato?**

Mi permetta una piccolissima divagazione “scolastica”.

Ho imparato dai miei Maestri che la “ricetta medica” configura la sintesi di un percorso di studi che si concretizza con una diagnosi, una prognosi e una terapia.

*Ebbene, lo spazio dedicato a questo iter rappresenta circa il **6%** di quel documento che si chiama ricetta che, oltretutto, viene stampata dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato su carta filigranata, mentre il restante **94%** è pura e semplice, aberrante, delirante e devastante burocrazia amministrativa.*

Come nota tragica, se non demenziale, Le segnalo che, proprio per lo spazio così considerato, a meno di non usare ideogrammi o alfabeto cuneiforme, non è possibile, allo stato attuale, indicare quanto previsto dalle norme: nome del farmaco, forma farmaceutica, dosaggio, confezioni, classe di riferimento e/o nota limitativa, posologia.

Infine, confido che nella misura in cui oggi più che mai il Suo Governo chiede agli italiani tutti un impegno ad affrontare il momento delicato e a tutte le categorie professionali di andare oltre il computo dei propri interessi, sia data ai miei quesiti una risposta di sostanza e non solo di forma.

Sarebbe una dimostrazione di reciprocità, in nome del sopraddetto impegno quotidianamente richiesto.

Oltre che un segnale di fiducia.

In questa ottica, do la disponibilità mia e dei Colleghi che come me necessitano delle medesime risposte, a un incontro.

Con i migliori ossequi.

Bruno Di Lascio